

BREVE GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

Cos'è l'autocertificazione.

L'autocertificazione è uno strumento di semplificazione amministrativa prevista dal DPR 445/2000 introdotta per facilitare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Consente di presentare, al posto dei certificati, una dichiarazione con cui, sotto la propria responsabilità, si attesti la condizione, lo stato e i requisiti personali, o i fatti di cui si è a diretta conoscenza.

Dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere certificati e li possono rilasciare solo per uso tra i privati, con gli obblighi di imposta di bollo previsti dal D.P.R. nr. 642/1972

Cosa si può autocertificare con la dichiarazione sostitutiva di certificazione:

(Art. 46 DPR 445/2000)

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Cosa si può autocertificare con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

(Art. 47 DPR 445/2000)

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà si possono autocertificare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle seguenti modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000:

- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
- Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
- Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Chi può autocertificare:

I cittadini italiani;

I cittadini dell'Unione Europea;

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente ai dati certificabili o attestabili da parte di pubbliche amministrazioni italiane);

In questo ultimo caso, se la dichiarazione attiene stati, qualità personali e fatti, non verificabili da una pubblica amministrazione italiana, allora possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana che ne attesti la conformità all'originale.

Chi deve accettare l'autocertificazione

Tutte le amministrazioni pubbliche, tutti i gestori di pubblici servizi e in seguito alla legge 120 dell'11 settembre 2020 anche tutti i privati.

Ci sono delle eccezioni!

I Tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione;

Le Questure per i rinnovi dei permessi di soggiorno;

Le autocertificazioni non possono essere utilizzate in materia elettorale.

Non si possono autocertificare:

- Certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE (attestanti la conformità di un prodotto alla normativa comunitaria che ne disciplina l'utilizzo), di marchi e brevetti;
- Manifestazioni di volontà o di impegno, oppure informazioni che non rientrano nella conoscenza diretta del dichiarante;
- Un'attestazione che abbia ad oggetto eventi o fatti futuri;
- Dichiarazioni a contenuto negoziale.

Validità temporale

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Diritti e doveri

Se in seguito ai controlli l'amministrazione accerta che la dichiarazione non risponde al vero, e se quanto dichiarato (e risultato falso) è rilevante ai fini del beneficio ottenuto, la stessa deve disporre la revoca del beneficio.

In ogni caso, in presenza di dichiarazione mendace, anche non rilevante ai fini del provvedimento, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria e il cittadino può subire una condanna penale..

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio a cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente.

Costi

L'autocertificazione è gratuita e quindi non ci sono costi quali imposta di bollo e diritti di segreteria.

Perché conviene fare l'autocertificazione

Procedura facile con modelli reperibili sui siti dei Comuni o in altri siti internet;

Non occorre recarsi agli sportelli del Comune e quindi non si è vincolati ai loro orari di apertura e non si devono fare code;

Non ci sono costi

Principali riferimenti normativi .

I principali riferimenti normativi in tema di autocertificazione sono:

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Legge n. 120 dell' 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.